

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3917

ERRATA CORRIGE

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(RENZI)**

E DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

**(GENTILONI SILVERI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

**(ALFANO)**

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

**(PINOTTI)**

CON IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

**(ORLANDO)**

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(PADOAN)**

CON IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

**(CALENDA)**

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**(DELRIO)**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: *a)* Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; *b)* Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; *c)* Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica

socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il 21 giugno 2013; *d*) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14 novembre 2012; *e*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Pristina il 24 luglio 2014; *f*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; *g*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Roma l'8 novembre 2012; *h*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Roma il 12 marzo 2014; *i*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; *l*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014; *m*) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2015.

---

*Presentato il 21 giugno 2016*

---

Alle pagine 76, dalla decima alla quarantottesima riga, e 77, dalla prima alla nona riga, il comma 1 dell'articolo 3 del disegno di legge deve intendersi sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), valutati in euro 4.560 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.560 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e*), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f*), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g*), valutati in euro 4.360 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.360 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h*), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i*), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l*), valutati in euro 4.400 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.400 a decorrere dall'anno 2018, e agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m*), valutati in euro 4.000 per l'anno 2016, pari a euro 1.700 per l'anno 2017 e valutati in euro 4.000 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. ».



\*17PDL0045060\*